



UFFICIO PRESIDENZA

CITTA' DI LECCE

OGGETTO: "Piano di Lottizzazione Convenzionata Lotti residui Comparto 50 alla Via D. De Blasi" – Approvazione definitiva a seguito di espletamento Procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi della L.R. n. 44/2012 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Relazione dell'Ufficio

Visto dell'Assessore

Visto della Ragioneria

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità TECNICA

Esprime parere **POSITIVO**

Li 11/12/18

IL DIRIGENTE

Ing. Maurizio Guido

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE

Esprime parere **POSITIVO**

Li 13/12/18

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione n. 93 del 22.11.2011 il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, 27 e 37 della L.R. n. 56/80 il "Piano di lottizzazione convenzionata lotti residui comparto 50 alla via D. De Blasi", composto dai seguenti elaborati:
 - TAV. 1 Stralci PRG Catastale – Aerofotogrammetrico (1/8/06)
 - TAV. 2 Stralcio planimetria catastale (1/8/06)
 - TAV. 3 Stato dei Luoghi (1/8/06)
 - TAV. 4 Zonizzazione (1/8/06)
 - TAV. 5 Quotizzazione e lotto edificatorio (1/8/06)
 - TAV. 6 Fili Fissi – Dati tecnici dell'intervento (1/8/06)
 - TAV. 7 Sistemazione lotto edificatorio (1/8/06)
 - TAV. 8 Tipo edilizio – tipologia (1/8/06)
 - TAV. 9 Planovolumetria e profili (1/8/06)
 - TAV. 10 Schema idrico e fognante (1/8/06)
 - TAV. 11 Schema impianto gas, elettrico e telefonico (1/8/06)
 - TAV. 12 Inserimento del PdL su PRG – catastale – aerofotogrammetrico (1/8/06)
 - ALL. 1 Relazione illustrativa . Relazione finanziaria (1/8/06)
 - ALL. 2 Norme tecniche di attuazione (1/8/06)
 - ALL. 3 Schema di Convenzione (adeguato) (26/5/08)
 - ALL. 4 Documentazione fotografica e planimetria punti di ripresa (1/8/06)
 - ALL. 5 Relazione "Verifica compatibilità" (1/8/06)
 - ALL. 6 Estratti di mappa catastali-Visure catastali-Certificazione immobile distinto in catasto al foglio 237 P.IIa 725 (1/8/06)
 - Tipo di frazionamento (7/5/09)
- La Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii., e in particolare, nell'art. 7, comma 2 stabilisce che la procedura VAS deve essere effettuata anteriormente all'approvazione del piano, pena l'annullabilità dei provvedimenti amministrativi adottati in assenza della valutazione medesima;
- Al fine di consentire l'avvio della procedura VAS e sino al completamento della stessa pertanto, con Deliberazione n. 172 del 27.03.2014 la Giunta Comunale sospendeva l'efficacia della D.C.C. n. 93 del 22.11.2011 di approvazione definitiva del PdL;
- Il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, in qualità di Autorità procedente, ha quindi avviato in data 07.04.2014, mediante caricamento della documentazione su piattaforma informatizzata Regionale, la procedura telematica prevista per la registrazione dei piani esclusi dalle procedure di VAS ai sensi dell'art. 7 co. 7.4 del R.R. 18/2013, identificando quale specifica condizione di esclusione, quella prevista all'art. 7 co. 7.2 lett d) del predetto regolamento regionale;
- La Regione Puglia – Servizio Ecologia con propria nota prot. A00_089/3860 del 16.04.2014 comunicava al Comune di Lecce, relativamente al PdL di che trattasi, l'avvio del procedimento di verifica di sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, secondo quanto previsto al co. 7.3 del R.R. 18/2013, indirizzando la stessa nota ai Servizi regionali Assetto del Territorio ed Urbanistica, ai fini della consultazione prevista al co. 7.4 del R.R. 18/2013 per l'acquisizione dei contributi di competenza;
- in esito alla procedura di verifica, con Atto dirigenziale n. 300 del 09.10.2014, pur in mancanza dei richiesti contributi degli altri uffici competenti, il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha dichiarato la non sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del R.R. n. 18/2013, dando atto che il piano dovesse essere assoggettato verifica preliminare VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012;
- Successivamente all'emissione del provvedimento di cui sopra, Il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica - PO Urbanistica e Paesaggio Lecce, con nota A00_145/12290 del 20.10.2014, trasmetteva il proprio contributo, rilevando che l'area di intervento risultava ricompresa, a seguito delle perimetrazioni introdotte dal P.P.T.R. all'epoca adottato, in un contesto più vasto di area a bosco, ma che in particolare, l'area identificata al Fg. 237 p.IIa 864, <<possa al contrario essere assimilata a "giardino", in quanto l'area presenta alcune strutture e viali che ne determinano l'assimilazione a "giardino". La stessa particella 864 inoltre non è assimilabile a radura non

interrompendo la continuità del bosco e risultando superiore a mq. 200. Conseguentemente si ritiene che la p.lla 864 del Fg. 237 sia da assimilare a giardino e non a bosco>>;

CONSIDERATO CHE:

- Al fine dell'attivazione della procedura prevista dall'art. 8 della Legge Regionale n. 44/2012, il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, con nota prot. n. 108232 del 06.11.2014 e successiva integrazione prot. n. 44557 del 31.03.2016 ha trasmesso, all'Ufficio VIA e VAS del Settore Ambiente del Comune di Lecce gli elaborati del PdL;
- In esito alle risultanze della verifica di assoggettabilità a VAS e alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, con determinazione dirigenziale n. 78 del 10.06.2016 l'Ufficio VIA e VAS presso il Settore Ambiente del Comune di Lecce ha ritenuto di assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della Legge Regionale n. 44 del 14.12.2012 e ss.mm.ii., il "Piano di Lottizzazione Convenzionata lotti residui comparto 50 alla via D. De Blasi";
- Con nota prot. n. 162260 del 17.11.2016 il sig. Mariano Mariano in qualità di soggetto Proponente ha trasmesso la domanda per l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS del Piano di Lottizzazione in parola allegando tra l'altro il "Rapporto ambientale di Orientamento";
- Con determinazione del Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio n. 86/2017 del 24.02.2017 (DSG 00740/2017 del 24/02/2017) si è preso atto di procedere con la Vas formalizzando allo stesso tempo la proposta del piano ed avviando la relativa procedura giusta nota prot. n. 46229 del 23.03.2017 trasmessa al Settore Ambiente del Comune di Lecce, quale Autorità competente;
- Con determinazione n. 557/2017 del 13.09.2017 (DSG n. 4505/2007 del 13.09.2017) il Settore Ambiente – Ufficio VIA e VAS del Comune di Lecce ha espresso, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/2012 e s.m.i., il parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica per il "Piano di Lottizzazione lotti residui comparto 50 alla via De Blasi", con osservazioni e prescrizioni;
- Ai fini della definitiva approvazione del PdL inoltre, con nota prot. 183197 del 30.11.2017 è stata trasmessa alla Regione Puglia – Dip. Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sez. Lavori pubblici, la occorrente documentazione ai fini dell'acquisizione del parere ex art. 89 D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., in corso di rilascio;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- Alla luce del parere motivato espresso dall'Autorità competente giusta determinazione dirigenziale n. 557/2017 del 13.09.2017 (DSG n. 4505/2007 del 13.09.2017), con nota acquisita al prot. gen. in data 29.05.2018 n. 96054 e successiva prot. 153844 del 27.09.2018, il Sig. Mariano Mariano Luigi, in qualità di proponente, ha prodotto la documentazione prevista dagli artt. 13 e 14 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., ai fini della definitiva approvazione del piano, ed in particolare:
 - Dichiarazione di sintesi e misure per il monitoraggio;
 - Tavola integrativa di adeguamento al parere motivatoche costituiscono parte integrante e sostanziale degli elaborati di piano;
- Con le note prot. 138947 del 28.08.2018, prot. 146531 del 13.09.2018 e in ultimo nota prot. 153844 del 27.09.2018, il Sig. Luigi Mariano Mariano, ha trasmesso il progetto inerente il Pdl di che trattasi ai fini della definitiva approvazione, opportunamente integrato e aggiornato in adeguamento alle prescrizioni e condizioni espresse con il parere motivato espresso a conclusione della Valutazione ambientale strategica, composto dai seguenti elaborati:

- TAV. 1/A	Stralcio aerofotogrammetrico, PRG e Catastale (sostitutiva delle originarie Tav. 1 e 2)	(28/8/18)
- TAV. 3	Stato dei Luoghi	(1/8/06)
- TAV. 4	Zonizzazione	(1/8/06)
- TAV. 5	Quotizzazione e lotto edificatorio	(1/8/06)
- TAV. 6	Fili Fissi – Dati tecnici dell'intervento	(1/8/06)
- TAV. 7	Sistemazione lotto edificatorio	(1/8/06)
- TAV. 8	Tipo edilizio – tipologia	(1/8/06)
- TAV. 9	Planovolumetria e profili	(1/8/06)
- TAV. 10	Schema idrico e fognante	(1/8/06)
- TAV. 11	Schema impianto gas, elettrico e telefonico	(1/8/06)

- TAV. 12	Inserimento del PdL su PRG – catastale – aerofotogrammetrico	(1/8/06)
- ALL. 1/A	Relazione illustrativa . Relazione finanziaria (sostitutiva dell'originario All. 1)	(13/9/18)
- ALL. 2/A	Norme tecniche di attuazione (sostitutiva dell'originario All. 2)	(13/9/18)
- ALL. 3/A	Schema di Convenzione (sostitutiva dell'originario All. 3)	(13/9/18)
- ALL. 4	Documentazione fotografica e planimetria punti di ripresa	(1/8/06)
- ALL. 5	Relazione "Verifica compatibilità"	(1/8/06)
- ALL. 6/A	Estratti di mappa catastali-Visure catastali-Certificazione immobile distinto in catasto al foglio 237 P.IIa 725 (sostitutiva dell'originario All. 6)	(13/9/18)
- ALL. 7/A	Tipi di frazionamento	(13/9/18)

PRESO ATTO che il PdL di cui in oggetto, per quanto attiene il prescritto parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1 delle N.T.A. del vigente P.P.T.R., rientra nella fattispecie di cui alle disposizioni transitorie previste dall'art. 106 co. 1., ai sensi del quale *"Per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P. Decorso il termine di efficacia dei predetti piani gli stessi devono acquisire parere di compatibilità paesaggistica a norma dell'art. 96 e gli interventi da essi previsti sono autorizzati a norma del presente Piano;*

PRESO ATTO altresì che il documento di indirizzo "Linee interpretative per l'attuazione del piano Paesaggistico Territoriale approvato con DGR 176 del 16.02.2015" approvato con D.G.R. 2331 del 28.12.2017, a chiarimento di quanto disciplinato nelle N.T.A., stabilisce al punto 11 che *<< Per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati entro un anno dalla data di entrata in vigore del PPTR (termine ultimo di cui all'art. 97 per l'adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPTR), per i quali non è stato richiesto e/o rilasciato parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.d poiché interamente ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art. 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P, ai sensi del combinato disposto dell'art. 96.1.d e dell'art. 106.1, entro il termine di efficacia dei predetti piani, gli interventi previsti dagli stessi e gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P. Decorso il termine di efficacia dei predetti piani, gli stessi ai sensi dell'art. 106.1 devono acquisire parere di compatibilità paesaggistica a norma dell'art. 96 comma 1 e agli interventi da essi previsti si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI delle NTA del P.P.T.R.>>;*

PRESO ATTO che, per il piano di che trattasi è stato già acquisito il parere paesaggistico obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P, giusta nota Regione Puglia prot. 962 del 21.01.2010 con la quale nel prendere atto che *"l'area in parola è ricompresa nell'interno della perimetrazione dei territori costruiti, operata dal Comune con deliberazione C.C. n. 72 del 20.06.2003"*, si comunicava che *<<per il caso in oggetto, ritenendo di non dover dare ulteriore corso alla procedura, non occorre il rilascio del preventivo parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. >>*

RILEVATO pertanto che, alla luce delle predette disposizioni transitorie e chiarimenti, non occorre acquisire parere di compatibilità paesaggistica ai sensi del P.P.T.R. e che la successiva autorizzazione paesaggistica sarà rilasciata ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT.;

ATTESO che con il parere motivato espresso a conclusione della procedura di VAS giusta Determinazione Dirigenziale CDR XX n. n. 557/2017 del 13.09.2017 (DSG n. 4505/2007 del 13.09.2017), risultano cessate le condizioni di sospensione dell'efficacia dell'approvazione del piano, operata con Delibera di G.C. n. 172 del 27.03.2014;

PRESO ATTO infine che le integrazioni e gli aggiornamenti progettuali apportati al PdL in conseguenza della conclusione del procedimento VAS, non costituiscono variazione essenziale del piano a suo tempo

approvato, non mutando in alcun modo gli indici di fabbricabilità, la superficie coperta, le sagome degli edifici ed il loro posizionamento all'interno del lotto di intervento;

RITENUTO che, a seguito dell'aggiornamento degli elaborati del PdL, risulta necessario provvedere alla riapprovazione del "Piano di Lottizzazione convenzionata Lotti residui Comparto 50 alla Via D. De Blasi" composto dagli elaborati scritto-grafici così come sopra elencati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, 27 e 37 della L.R. 56/80;

PRESO ATTO che, al fine di soddisfare gli standard relativi alle opere di urbanizzazione secondaria secondo quanto previsto dall'art. 67 delle N.T.A. di P.R.G., il P.d.L. prevede la cessione definitiva al Comune del terreno distinto in Catasto al fg. 237 p.lla 725 di mq. 420 compreso all'interno dell'area utilizzata per la costruzione dell'asilo nido di Via Casavola, ubicato a confine con il comprensorio d'intervento, nonché la monetizzazione delle aree a standard non cedute pari a mq. 487;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare la proposta di deliberazione relativa all'approvazione definitiva del "Piano di Lottizzazione Convenzionata Lotti residui Comparto 50 alla Via D. De Blasi" ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, 27 e 37 della L.R. 31 maggio 1980 n. 56, così come integrato ed aggiornato in adeguamento alle prescrizioni derivanti dall'avvenuto espletamento della VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la deliberazione C.C. n. 93 del 22.11.2011 di approvazione del P.d.L.;
- Vista la Deliberazione G.C. n. 172 del 27.03.2014 di sospensione dell'efficacia della D.C.C. n. 93 del 22.11.2011;
- Vista la nota prot. A00_089/3860 del 16.04.2014 della Regione Puglia – Servizio Ecologia di avvio del procedimento di verifica di sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS;
- Visto l'Atto dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 300 del 09.10.2014, di dichiarazione della non sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del R.R. n. 18/2013;
- Vista la nota prot. n. 108232 del 06.11.2014 di trasmissione degli elaborati del PdL all'Ufficio VIA e VAS del Settore Ambiente del Comune di Lecce, ai fini dell'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. 44/2012;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 78 del 10.06.2016 con la quale l'Ufficio VIA e VAS presso il Settore Ambiente del Comune di Lecce ha ritenuto di assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della Legge Regionale n. 44 del 14.12.2012 e ss.mm.ii., il "Piano di Lottizzazione Convenzionata lotti residui comparto 50 alla via D. De Blasi";
- Vista la determinazione CDR XIV n. 86/2017 del 24.02.2017 (DSG 00740/2017 del 24/02/2017) di formalizzazione della proposta del piano ai fini della procedura VAS;
- Vista la nota prot. n. 46229 del 23.03.2017 di trasmissione della documentazione al Settore Ambiente del Comune di Lecce ai fini dell'avvio della procedura VAS per il PdL in oggetto;
- Vista la determinazione CDR XX n. 557/2017 del 13.09.2017 (DSG n. 4505/2007 del 13.09.2017) di espressione del parere motivato VAS per il P.d.L. in oggetto;
- Atteso che la Regione Puglia ha attestato con propria nota prot. 962 del 21.01.2010 che per le aree interessate dal P.d.L., non occorre parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P, risultando le aree oggetto di intervento ricomprese all'interno dei territori costruiti;
- Preso atto che Il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica - PO Urbanistica e Paesaggio Lecce, con nota A00_145/12290 del 20.10.2014, trasmetteva il proprio contributo, rilevando che l'area di intervento risultava ricompresa, a seguito delle perimetrazioni introdotte dal P.P.T.R. all'epoca adottato, in un contesto più vasto di area a bosco, ma che in particolare, l'area identificata al Fg. 237 p.lla 864, <<possa al contrario essere assimilata a "giardino", in quanto

l'area presenta alcune strutture e viali che ne determinano l'assimilazione a "giardino". La stessa particella 864 inoltre non è assimilabile a radura non interrompendo la continuità del bosco e risultando superiore a mq. 200. Conseguentemente si ritiene che la p.lla 864 del Fg. 237 sia da assimilare a giardino e non a bosco>>;

- Preso atto che alla luce delle disposizioni transitorie di cui alle N.T.A. del vigente P.P.T.R. ed ai successivi chiarimenti emanati dalla Regione Puglia, la successiva autorizzazione paesaggistica sarà rilasciata ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P;
- Visti gli elaborati del P.d.L., aggiornati ed integrati in adeguamento alle prescrizioni e condizioni indicate nel parere motivato espresso a conclusione della Valutazione ambientale strategica;
- Preso atto che al fine di soddisfare gli standard relativi alle opere di urbanizzazione secondaria secondo quanto previsto dall'art. 67 delle N.T.A. di P.R.G., il P.d.L. prevede la cessione definitiva al Comune del terreno distinto in Catasto al fg. 237 p.la 725 di mq. 420 compreso all'interno dell'area utilizzata per la costruzione dell'asilo nido di Via Casavola, ubicato a confine con il comprensorio d'intervento, nonché la monetizzazione delle aree a standard non cedute pari a mq. 487;

Visti:

- il P.R.G. vigente;
- il PUTT/P.;
- il P.P.T.R. vigente;
- la Legge 1150/42;
- le LL.RR. n. 56/80, n. 20/01 e n. 22/06;
- il D.M. 1444/68;
- il DPR 380/01;
- il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del presente atto resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno finanziario a carico del Comune, ma ha riflessi diretti sulla gestione del patrimonio;

Visto il parere della Commissione Urbanistica Consiliare espresso in data _____;

Visto lo Statuto Comunale;

A _____ dei voti, resi ed espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate.

- 1) Di riapprovare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, 27 e 37 della L.R. 31 maggio 1980 n. 56 ed il Piano di Lottizzazione Convenzionata Lotti residui Comparto 50 alla Via D. De Blasi, composto dai seguenti elaborati integrati ed aggiornati in adeguamento alle prescrizioni derivanti dell'avvenuta conclusione del procedimento di VAS ai sensi della L.R.n. 44/2012 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., giusta determinazione dirigenziale CDR XX n. 557/2017 del 13.09.2017 (DSG n. 4505/2007 del 13.09.2017), allegati alla presente:

- | | | |
|------------|---|-----------|
| - TAV. 1/A | Stralcio aerofotogrammetrico, PRG e Catastale
(sostitutiva delle originarie Tav. 1 e 2) | (28/8/18) |
| - TAV. 3 | Stato dei Luoghi | (1/8/06) |
| - TAV. 4 | Zonizzazione | (1/8/06) |
| - TAV. 5 | Quotizzazione e lotto edificatorio | (1/8/06) |
| - TAV. 6 | Fili Fissi – Dati tecnici dell'intervento | (1/8/06) |
| - TAV. 7 | Sistemazione lotto edificatorio | (1/8/06) |
| - TAV. 8 | Tipo edilizio – tipologia | (1/8/06) |

- TAV. 9	Planovolumetria e profili	(1/8/06)
- TAV. 10	Schema idrico e fognante	(1/8/06)
- TAV. 11	Schema impianto gas, elettrico e telefonico	(1/8/06)
- TAV. 12	Inserimento del PdL su PRG – catastale – aerofotogrammetrico	(1/8/06)
- ALL. 1/A	Relazione illustrativa . Relazione finanziaria (sostitutiva dell'originario All. 1)	(13/9/18)
- ALL. 2/A	Norme tecniche di attuazione (sostitutiva dell'originario All. 2)	(13/9/18)
- ALL. 3/A	Schema di Convenzione (sostitutiva dell'originario All. 3)	(13/9/18)
- ALL. 4	Documentazione fotografica e planimetria punti di ripresa	(1/8/06)
- ALL. 5	Relazione "Verifica compatibilità"	(1/8/06)
- ALL. 6/A	Estratti di mappa catastali-Visure catastali-Certificazione immobile distinto in catasto al foglio 237 P.IIIa 725 (sostitutiva dell'originario All. 6)	(13/9/18)
- ALL. 7/A	Tipi di frazionamento	(13/9/18)
- Rapporto ambientale di orientamento		(15/11/16)
- Dichiarazione di sintesi e misure per il monitoraggio		(25/09/18)
- Tavola integrativa adeguamento al parere motivato		(25/09/18)

- 2) Di Dare atto che le integrazioni e gli aggiornamenti progettuali apportati al PdL in conseguenza della conclusione del procedimento VAS, non costituiscono variazione essenziale del piano a suo tempo approvato, non mutando in alcun modo gli indici di fabbricabilità, la superficie coperta, le sagome degli edifici ed il loro posizionamento sul lotto di intervento;
- 3) Di dare atto che preliminarmente alla sottoscrizione della convenzione urbanistica siano acquisiti il parere sismico in corso di rilascio e tutti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti;
- 4) Di stabilire che nelle successive fasi di progettazione esecutiva e di attuazione di tutti gli interventi siano rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nel parere motivato VAS di cui alla Determinazione Dirigenziale CDR XX n. 557/2017 del 13.09.2017 (DSG n. 4505/2007 del 13.09.2017) e che l'Autorizzazione Paesaggistica venga rilasciata ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P;
- 5) Di dare atto che al fine di soddisfare gli standard relativi alle opere di urbanizzazione secondaria secondo quanto previsto dall'art. 67 delle N.T.A. di P.R.G., il P.d.L. prevede la cessione definitiva al Comune del terreno distinto in Catasto al fg. 237 p.IIIa 725 di mq. 420 compreso all'interno dell'area utilizzata per la costruzione dell'asilo nido di Via Casavola, nonché la monetizzazione delle aree a standard non cedute pari a mq. 487;
- 6) Di dare atto che il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio provvederà alla stipula, in nome e per conto del Comune, della convenzione urbanistica in conformità alle disposizioni di cui al DLgs. 50/2016;
- 7) Di provvedere alla pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- 8) Di notificare il presente atto alla proprietà Mariano Mariano Luigi, per gli adempimenti di competenza;
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 10) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 co. 4 DLg. n. 267/2000.